

VERBALE DI ACCORDO

Parma, il 30 settembre 2026

tra

CA Italia, anche in qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premesso che:

- con lettera del 23.6.2026, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, è stata avviata la prescritta procedura di confronto in merito al processo di fusione per incorporazione di CA Group Solutions in CA Italia ai sensi degli artt. 20 e 24 del CCNL 23.11.2023, nonché ai sensi dell'art.47 della legge n.428 del 29.12.1990 e successive modificazioni;
- all'esito dell'articolata fase di confronto sindacale svolta in relazione alla citata operazione di fusione societaria,

le Parti hanno condiviso quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2 - Disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale CA Group Solutions appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., proseguirà senza soluzione di continuità alle dipendenze di CA Italia a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione (ossia il 1.10.2026).

Nel confermare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito verranno altresì mantenuti l'inquadramento, i percorsi professionali, i livelli di seniority e l'anzianità di servizio, convenzionale e di ruolo, maturati alla citata data di fusione.

In tale contesto saranno agevolati, ove necessari, eventuali percorsi formativi per le risorse destinate a svolgere ruoli o mansioni differenti da quelli precedentemente assegnati.

A decorrere dalla data di fusione, saranno inoltre applicate le disposizioni contrattuali aziendali vigenti presso CA Italia ad integrale sostituzione della contrattazione di secondo livello e/o di eventuali norme o prassi integrative applicate presso CA Group Solutions, salvo quanto di seguito diversamente pattuito.

Il personale interessato conserverà i diritti già maturati e non ancora fruiti relativi alle ferie, ex-festività, banca delle ore, i permessi ex art. 108 c.7 del CCNL e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

CA Italia

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

Saranno, inoltre, mantenute le eventuali pattuizioni a carattere individuale (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i patti di non concorrenza, di prolungamento del preavviso ecc.), i diritti soggettivi e gli assegni *ad personam* sottoscritti e/o riconosciuti individualmente prima della fusione.

Chiarimento a verbale

L'Azienda conferma che l'operazione societaria in argomento non determina di per sé variazioni della sede di lavoro del personale interessato, ferme restando le previsioni del CCNL tempo per tempo vigente e dell'art. 2103 c.c..

Art. 3 - Previdenza complementare

Nei confronti del personale CA Group Solutions vengono mantenuti i livelli di contribuzione aziendale e la base imponibile riconosciuti all'atto della fusione.

Art. 4 - Part time

I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data della fusione proseguiranno alle stesse condizioni sino alla naturale scadenza del termine già fissato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di orario resi necessari da modifiche dell'orario di lavoro della struttura di appartenenza attuati in conformità al vigente quadro normativo.

Art. 5 - Altre disposizioni

La normativa vigente presso CA Italia in tema di "provvidenze disabili" e "indennità di famiglia" sarà estesa al personale CA Group Solutions, con la precisazione che tali provvidenze saranno conteggiate a far data dall'1.1.2026 anche al personale assunto CA Group Solutions.

Chiarimento a verbale

Tale previsione in tema di "provvidenze disabili" e "indennità di famiglia" sarà estesa nelle medesime modalità anche al personale CA Leasing Italia.

In tema di "provvidenze disabili" il personale CA Group Solutions eventualmente beneficiario di importi di miglior favore manterrà dette provvidenze in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per i dipendenti di CA Italia. Si conferma che tale previsione resterà in vigore sino all'armonizzazione della medesima materia a livello di Gruppo.

Art. 6 - Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro il 31.12.2026 per effettuare una fase di verifica in merito all'applicazione del presente accordo.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

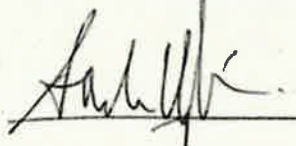
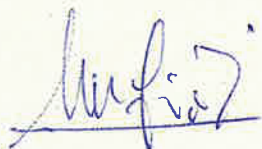
Nei confronti del personale inquadrato nella categoria dei dirigenti saranno applicate le previsioni del vigente CCNL di Settore (15.7.2025), della normativa legale di riferimento nonché di quanto previsto all'art. 2 del presente accordo in quanto compatibili.

CA Italia manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del personale all'Organizzazione sindacale, cui ciascun interessato risulti iscritto alla data della fusione, fatte salve eventuali successive variazioni.

Considerata la natura straordinaria dell'operazione, i permessi spettanti ai Segretari degli Organi di Coordinamento e ai Dirigenti RSA costituiti presso CA Group Solutions saranno mantenuti sino al 31.12.2026.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di accordo le Parti si danno atto di avere definito e concluso positivamente le procedure legali e contrattuali di cui alle premesse.

CA Italia
(in qualità di Capogruppo)



Fahi


First-Cisl


Fisac-Cgil


Uilca


Unisin Falci - Silcea - Sinfub
